

Civile Ord. Sez. 2 Num. 10532 Anno 2022

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: SCARPA ANTONIO

Data pubblicazione: 31/03/2022



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:	Oggetto
FELICE MANNA - Presidente -	EQUA RIPARAZIONE
MILENA FALASCHI - Consigliere -	
ANTONIO SCARPA - Rel. Consigliere -	Ud. 15/03/2022 - CC
GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -	R.G.N. 30301/2020
ANDREA PENTA - Consigliere -	Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 30301-2020 proposto da:

MAGNALBO' LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato FABIO AMABILI, rappresentato e difeso dall'avvocato JACOPO SEVERO BARTOLOMEI;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- intimato -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 25/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.



FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Luciano Magnalbò ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto n. 358/2020 della Corte d'appello di Roma del 25 febbraio 2020.

L'intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive.

2. Con ricorso del 27 dicembre 2018, l'avvocato Luciano Magnalbò adì la Corte d'appello di Roma per ottenere l'indennizzo da equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura di liquidazione concorsuale di eredità beneficiata (eredità Flajani), svoltasi innanzi al Tribunale di Viterbo dal 5 giugno 2008 al 2 marzo 2018. Il magistrato designato, con decreto del 12 febbraio 2019, accolse la domanda, liquidando al ricorrente la somma di € 700,00 (oltre interessi e spese) a titolo di indennizzo per nove mesi di ritardo, avendo calcolato una durata del processo presupposto di cinque anni e nove mesi, dalla quale andavano detratti cinque anni di ragionevole durata (*"in analogia con quanto stabilito dalla S.C. per le procedure fallimentari di media complessità"*).

Avverso tale pronuncia, Luciano Magnalbò propose opposizione avanti alla stessa Corte d'appello di Roma chiedendo la rideterminazione dell'indennizzo sul presupposto che il *dies a quo* da considerare per il calcolo della durata del processo presupposto avrebbe dovuto individuarsi nell'11 aprile 2008, data di deposito della dichiarazione di credito resa ex art. 498 c.c., e non nel 13 giugno 2012, data di intervento nel sub procedimento di fissazione del termine di liquidazione. La Corte d'appello di Roma ha ritenuto infondata l'opposizione, osservando come: a seguito dell'opposizione di uno dei creditori ex art. 498 c.c., fosse iniziato il procedimento di liquidazione dell'eredità di cui alla stessa norma con la conseguente nomina del notaio ed il successivo invito ai creditori a rendere, entro il 15 ottobre 2008, la dichiarazione di credito; l'avvocato Magnalbò, cui l'invito pervenne in data 4 luglio 2008, trasmise al notaio la dichiarazione di credito già depositata l'11 aprile 2008 dopo l'accettazione beneficiata; scaduto il termine per presentare le dichiarazioni di credito, nelle more dell'avvio della procedura



di liquidazione delle attività ereditarie, un altro creditore dell'eredità propose istanza ex art. 500 c.c. per l'assegnazione del termine e la formazione dello stato di graduazione; sulla procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata venne così ad innestarsi il procedimento (per l'assegnazione del termine) iscritto al n. 328/2012, nel quale l'avvocato Magnalbò intervenne in data 13 giugno 2012; correttamente, pertanto, secondo i giudici dell'opposizione, il magistrato designato aveva ravvisato in tale ultima data il *dies a quo* per il calcolo della durata del processo presupposto. Il decreto impugnato ha richiamato l'orientamento secondo cui non può trovare applicazione la legge n. 89/2001 ai procedimenti a carattere meramente amministrativo (come ad esempio la liquidazione coatta amministrativa) e che ad analoghe conclusioni dovesse pervenirsi con riferimento al procedimento di cui all'articolo 498 c.c., procedura demandata esclusivamente all'erede assistito da un notaio, non partecipe della natura giurisdizionale del processo e svolta da soggetti estranei all'amministrazione della giustizia, dovendosi riconoscere carattere giurisdizionale solo alla fase che si apre a seguito di istanza ex art. 500 c.c. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo del ricorso di Luciano Magnalbò denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1-bis co. 1 e 2 della legge n.89/2001, dell'articolo 6 CEDU e dell'articolo 111 Cost. Il ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui ha escluso la natura giurisdizionale della procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata, deducendo che si tratta di procedura concorsuale ad ogni effetto, inerente al settore della volontaria giurisdizione ed implicante lo svolgimento di attività di tipo giurisdizionale. Ne deriva che la Corte d'appello avrebbe mancato di liquidare ulteriori quattro anni (dall'11 aprile o dal 4 luglio 2008 al 2012) di ritardo, per un totale di cinque anni.



Con il secondo motivo di ricorso viene contestata la violazione la "distorta" applicazione dell'articolo 2 co. 2-*bis* L. 89/2001, nonché la "travisata assimilazione di procedura concorsuale di liquidazione eredità beneficiata ex art. 499 c.c. (procedura in volontaria giurisdizione) a liquidazione coatta amministrativa ex art. 194 L.F." Il ricorrente ritiene che l'assimilazione della procedura di cui all'art. 498 ss. c.c. alla liquidazione coatta amministrativa operata dalla Corte d'appello di Roma sia del tutto fuori luogo, attesa la natura peculiare della liquidazione coatta amministrativa correlata al coinvolgimento di preminenti interessi pubblici, legati a finalità di politica economica, industriale o sociale; nella liquidazione dell'eredità beneficiata, invece, prevarrebbero finalità prettamente esecutive che, al più, potrebbero giustificare un'assimilazione al fallimento. Ne discenderebbe, secondo quanto esposto nella censura, l'applicabilità, piuttosto, dell'articolo 2 co. 2-*bis*, nella parte in cui determina in sei anni il termine massimo della ragionevole durata della procedura concorsuale.

I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano infondati.

Il ricorrente sostiene che, in relazione alla procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata di cui all'art. 498 c.c., debba essere riconosciuto il diritto all'equa riparaazione ex l. n. 89 del 2001 dal momento della presentazione della dichiarazione di credito da parte del creditore.

Va invece affermato che la dichiarazione di credito presentata, ai sensi dell'art. 498 c.c., al notaio incaricato della redazione dell'inventario, con la quale il creditore del "de cuius" chieda la soddisfazione del proprio diritto, si innesta comunque in un procedimento di giurisdizione volontaria, quale quello di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, che, peraltro, non costituisce la sede esclusiva di accertamento dei crediti nei confronti dell'eredità e la cui analogia alla procedura fallimentare resta limitata (cfr. Cass. Sez. 2, 23/05/2017, n. 12950; Cass. Sez. 2, 30/03/2001, n. 4704; Cass. Sez. L, 02/03/1987, n. 2198).



Ne consegue che la disciplina dell'equa riparaazione di cui alla l. n. 89 del 2001, per il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, non trova applicazione nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata a seguito della presentazione della dichiarazione di credito presentata ai sensi dell'art. 498 c.c., non rientrando tra le "controversie" sui diritti e doveri di carattere civile, di cui all'art. 6, § 1, cit., i procedimenti di natura non contenziosa e unilaterale, senza interessi contraddittori in gioco (Corte EDU 24 agosto 2010, Alaverdyan c. Armenia 4523/04, § 35).

Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto l'intimato Ministero non ha svolto attività difensive. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2022.

Il Presidente

FELICE MANNA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

